

a) i vini importati siano accompagnati da una prova dell'origine in conformità al protocollo n. 2 dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;

b) i vini importati non beneficino di sovvenzioni all'esportazione.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

*Articolo 3*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

